



ASSOCIAZIONE
degli AMICI
dell'UNIVERSITÀ
di PADOVA



ATTO DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

Il sottoscritto Del Sole Enrico, nato a Taranto il 31 agosto 1953, residente in Padova Via Aquileia 6, CF DLSNRC53M31L049X, Presidente della "Associazione degli Amici dell'Università di Padova", in forza del mandato conferitogli dall'assemblea straordinaria dell'Associazione in data 25 gennaio 2022, avanti al Notaio Mario Caracciolo Notaio in Padova, rep. n. 57.231 e racc. n. 31.624, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per l'attuazione di quanto dalla stessa deliberato in ordine alla volontà di conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore e all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017,

DICHIARA CHE

in recepimento ed esecuzione della Nota della Regione del Veneto in data 15.04.2022 prot. 175551 avente ad oggetto "istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM 106/2020 (ID 407634 - Rep 2638)", vengono modificati gli articoli 15 e 19 secondo comma dello Statuto dell'Associazione degli Amici dell'Università di Padova, con la seguente nuova formulazione:

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova e da 9 (nove) membri, incluso il Presidente, da scegliersi tra le diverse categorie di soci (Sostenitori Benemeriti, Sostenitori e Ordinari), nel rispetto altresì del criterio della parità di genere.
2. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
3. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Rettore avviene nell'Assemblea ordinaria - per acclamazione o, quando sia richiesto, a scrutinio segreto - con le seguenti modalità. Fino a due giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare le candidature devono essere comunicate al Presidente del Consiglio Direttivo in carica, il quale prima dell'Assemblea informa tutti i soci delle candidature pervenute. Risulteranno eletti i primi tre candidati che, nell'ambito di ciascuna categoria di soci, abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano.

ART. 19 COMMA 2

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, subentreranno, secondo l'ordine di preferenza, i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di composizione dell'organo, facenti parte della categoria di appartenenza del socio venuto a mancare, o, in subordine, delle altre categorie di soci, sulla base del numero di preferenze espresse. In mancanza dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consigliere mancante. Il Consigliere così subentrato (o il Consigliere eletto in sostituzione) rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

conseguentemente viene adottato il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", nella sua versione aggiornata con le modifiche soprariportate degli articoli 15 e 19 secondo comma.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017

Enrico Del Sole

B. Del Sole

Padova 12 luglio 2022

Registrato a Padova il
al N° 6811 Serie 5
esatti €
LIQUIDATE

Il Funzionario addetto (P)
Danilo FUSCI

(P) Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco



Associazione degli Amici dell'Università di Padova

via VIII Febbraio 2, 35122 - Padova

tel +39 049 8278966

amiciunipd@unipd.it - www.amiciunipd.it

1222-2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA





STATUTO

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

Art. 1

DENOMINAZIONE E DURATA

1.E' corrente l'"ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA".

2.L'Associazione è costituita quale associazione non riconosciuta ai sensi delle norme del Codice Civile in tema di associazioni e del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 (di qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore").

3.A decorrere dall'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'acronimo di "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Da tale momento, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione degli Amici dell'Università di Padova ETS" oppure "Associazione degli Amici dell'Università di Padova Ente del Terzo settore".

4.L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

5.Essa ha durata indeterminata.

Art. 2

SEDE

1.L'Associazione ha sede in Padova, presso l'Università degli Studi di Padova in via VIII Febbraio n. 2.

2.Con delibera del Consiglio Direttivo tale sede potrà essere spostata altrove.

3.Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire altrove sedi secondarie, operative, uffici e rappresentanze.

4.L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della regione del Veneto, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

Art. 3

SCOPO



1.L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2.L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

3.Le attività che si propone di svolgere sono relative ai seguenti settori di cui all'art. 5 c.1 del Codice del Terzo settore lett. f), g), h), i) e u):

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 c.1 del Codice del Terzo settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n 166 e ss.mm., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore.

4.L'Associazione mira a promuovere e sviluppare un collegamento permanente tra mondo economico, imprenditoriale e produttivo e l'Università degli Studi di Padova.

5.A tale fine l'Associazione intende proporre, promuovere e sostenere, anche economicamente, nell'ambito dell'Università di Padova:

- a) programmi di ricerca e di didattica;
- b) incontri scientifici, culturali ed organizzativi, anche sostenendo spese di ospitalità e rappresentanza;
- c) interventi per la conservazione, il restauro, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio immobiliare e mobiliare, incluse le attrezzature didattiche e scientifiche;
- d) interventi a favore degli studenti meritevoli e dei giovani studiosi, nonché premi ed altri riconoscimenti al personale universitario ed a laureati dell'Università di Padova;
- e) il ruolo e le iniziative della Scuola Galileiana;

f) il ruolo e le iniziative dell'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova, di cui è Socio Fondatore e Sostenitore;

g) ogni altra iniziativa diretta al conseguimento delle finalità generali di cui ai commi precedenti.

6.L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7.L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4

SOCI

1.L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, in conformità alle prescrizioni del presente Statuto.

2.Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione, salvo quanto previsto dal presente Statuto.

3.Possono far parte dell'Associazione:

a) persone fisiche, persone giuridiche, imprese comunque costituite, studi professionali, enti, associazioni, raggruppamenti di imprese o professionisti operanti nel mondo economico;

b) enti pubblici locali;

c) altri enti e soggetti la cui partecipazione all'Associazione consenta la migliore realizzazione dello scopo sociale;

d) gli enti giuridici del Terzo settore o senza scopo di lucro, i quali operino nel settore della ricerca scientifica o imprenditoriale, ovvero svolgano attività filantropica in tali ambiti e, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione stessa, intendano, con spirito di servizio e con atteggiamento di dialogo e concreta collaborazione, concorrere al loro raggiungimento.

4.Il socio che non sia persona fisica è rappresentato nell'Associazione dal suo legale rappresentante o da persona da lui designata.

BS

5. Ferma restando l'uniformità del rapporto associativo, oltre ai Soci Onorari di Diritto, i soci si distinguono in "Sostenitori Benemeriti", "Sostenitori", "Ordinari", "Onorari":

- a) sono soci Sostenitori Benemeriti le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, che condividano gli scopi dell'Associazione, che intendono suggellare il legame con l'Università di Padova e che all'atto dell'ammissione si impegnino a versare un contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) sono soci Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, che condividano gli scopi dell'Associazione e che all'atto dell'ammissione si impegnino a versare un contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- c) sono soci Ordinari le persone fisiche e/o giuridiche che partecipano alle attività dell'Associazione, contribuendo alla sua crescita e versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) fanno parte dell'Associazione come soci Onorari di diritto il Magnifico Rettore e gli ex Rettori dell'Università di Padova, i quali sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.

6. L'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo approva eventuali contribuzioni non finanziarie sostitutive delle quote.

Art. 5

ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei Soci Onorari di diritto.

2. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, a versare la quota associativa annuale, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata anche al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

6. L'Assemblea dei Soci verrà informata delle nuove ammissioni nella prima seduta utile successiva alla delibera.

7. La qualità di socio si perde per:

a) recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) decadenza, per il caso di mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i soci entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;

c) esclusione, per: (i) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione; (ii) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione; (iii) gravi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o degli organi sociali; (iv) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; (v) comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni pubbliche ricevute; (vi) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali;

d) trattandosi di persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

(i) estinzione a qualsiasi titolo dovuta; (ii) apertura di procedure di liquidazione; (iii) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali minori, anche stragiudiziali; (iv) trasformazione, fusione, scissione; (v) trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo del soggetto giuridico o sua variazione, (vi) conferimento ad altro soggetto; (vii) ricorso al mercato del capitale di rischio.

Bbs

8. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata anche al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri deciderà nei successivi 60 (sessanta) giorni, dopo aver sentito l'interessato.

Il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso dalla data di ricevimento del provvedimento del Consiglio Direttivo: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

10. Il socio receduto, decaduto o escluso è tenuto all'adempimento delle obbligazioni assunte e non ha diritto alla restituzione delle quote associative o dei contributi o erogazioni versati a qualsiasi titolo, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 10 del presente Statuto.

3. I soci hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa ed effettuare le contribuzioni a carico dei soci nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. La quota e i contributi associativi non sono trasferibili, né rimborsabili né rivalutabili.

Art. 7

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio dell'Associazione è composto dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

2. Il Fondo di dotazione è destinato a costituire il fondo indisponibile e vincolato ed è composto da:

- a) contributi versati dai soci, diversi dalle quote associative, con espresso vincolo dei disponenti o del Consiglio Direttivo a Fondo di dotazione;
- b) conferimenti in denaro o di beni, mobili o immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, donazioni o lasciti effettuati dai soci o da terzi, con espresso vincolo dei disponenti o del Consiglio Direttivo a Fondo di dotazione.

3. Il Fondo di gestione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) proventi derivanti dalle eventuali attività dell'Associazione;
- c) contributi versati dai soci, diversi dalle quote associative, non espressamente vincolati dai disponenti o dal Consiglio Direttivo a Fondo di dotazione;
- d) conferimenti in denaro o di beni, mobili o immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, donazioni o lasciti effettuati dai soci o da terzi, non espressamente vincolati dai disponenti o dal Consiglio Direttivo a Fondo di dotazione;
- e) ogni altro bene a qualsiasi titolo acquisito.

4. È vietata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni socio, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4 Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato d'indirizzo;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) Il Collegio dei Probiviri.

2. Le cariche associative sono gratuite. Sarà dovuto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Nella composizione degli Organi sociali deve essere garantita un'adeguata rappresentanza di genere.

Art. 10

ASSEMBLEA – COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E REGOLE DI VOTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e dei contributi deliberati dagli organi sociali.

2. Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato e la delega non può essere attribuita ai componenti del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo e/o revisione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata a.r., fax, email di cui vi sia conferma di avvenuta ricezione, o PEC, all'indirizzo o recapito comunicato dal socio, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza la comunicazione può essere effettuata, nelle medesime forme, almeno tre giorni prima della riunione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o audioconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter ricevere o trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. In caso di riunioni mediante videoconferenza o audioconferenza non possono essere previste votazioni a scrutinio segreto.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. A ciascun socio spetta un unico voto, tuttavia ai Soci che siano Enti del Terzo settore o Enti che in ogni caso perseguono, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nonché sostengono interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale, il Consiglio Direttivo, con decisione motivata e revocabile, può attribuire fino ad un massimo di cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, ovvero, se fondazione, in proporzione all'entità del patrimonio destinato.

9. L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci che sono iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, se dovuta, e dei contributi deliberati dagli organi sociali. I soci che non sono iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

10. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e

comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 11

ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare il rendiconto di cassa dell'esercizio precedente, corredato della relazione del Consiglio Direttivo e di quella dell'Organo di controllo;
- b) determinare il numero, eleggere e revocare per giusta causa i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare per giusta causa i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d) eleggere e revocare per giusta causa i componenti dell'Organo di controllo e il Presidente dell'Organo stesso;
- e) eleggere e revocare l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, qualora la relativa funzione non sia svolta dall'Organo di controllo;
- f) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) eleggere l'eventuale Presidente Onorario dell'Associazione;
- j) deliberare su qualsiasi altra materia ad essa sottoposta dal Presidente dell'Associazione o da altro Organo Sociale.

2. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione e nelle successive è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima che nelle successive convocazioni.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1.L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

Art. 13

PRESIDENTE ONORARIO

1.L'Assemblea ordinaria può nominare un Presidente Onorario, individuato tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione e che si sia distinto per prestigio e meriti particolari per l'affermazione e lo sviluppo della Associazione.

2.Il Presidente Onorario dura in carica per 5 (cinque) anni e non può essere rieletto.

3.Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e può esprimere pareri, ove richiesti.

4. Il titolo è onorifico e non remunerato.

Art. 14

COMITATO D'INDIRIZZO

1. Il Comitato d'Indirizzo è composto da Presidente, Rettore o suo delegato e i soci Sostenitori Benemeriti.

2. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo del Consiglio Direttivo, il quale deve raccogliergli obbligatoriamente il parere, non vincolante, con riferimento a progetti speciali e iniziative di particolare entità economica.

3. L'Assemblea ordinaria determina con apposita deliberazione le categorie di operazioni che costituiscono progetti speciali e/o iniziative di particolare entità economica ai sensi del precedente comma 2. In ogni caso, rappresentano progetti speciali e iniziative di particolare entità economica le operazioni il cui complessivo valore economico, in termini di impegno di spesa per l'Associazione, sia superiore ad un importo annuo pari al 10% dei ricavi dell'anno precedente.

4. Nei casi in cui il Consiglio Direttivo è tenuto ad acquisire il preventivo parere del Comitato d'Indirizzo, il Consiglio Direttivo avanza apposita istanza con cui trasmette tutti gli atti e la documentazione rilevante. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Comitato d'Indirizzo può chiedere al Consiglio Direttivo di integrare la documentazione e di fornire ulteriori precisazioni in merito all'oggetto su cui è chiamato ad esprimere il proprio parere. Il Comitato d'Indirizzo, se espressamente richiesto dal Consiglio Direttivo, è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa eventualmente richiesta.

5. Il Comitato di Indirizzo può proporre al Consiglio Direttivo iniziative di pregio e progetti speciali.

6. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente.

Art. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova e da 9 (nove) membri, incluso il Presidente, da scegliersi tra le diverse categorie di soci (Sostenitori Benemeriti, Sostenitori e Ordinari), nel rispetto altresì del criterio della parità di genere.

2. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

3. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Rettore avviene nell'Assemblea ordinaria – per acclamazione o, quando sia richiesto, a scrutinio segreto - con le seguenti modalità.

Fino a due giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare le candidature devono essere comunicate al Presidente del Consiglio Direttivo in carica, il quale prima dell'Assemblea informa tutti i soci delle candidature pervenute. Risulteranno eletti i primi tre candidati che, nell'ambito di ciascuna categoria di soci, abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano

4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. I Consiglieri eletti scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio - convocato senza indugio dal Consigliere più anziano - elegge fra i suoi membri il Presidente e un vice-Presidente e nomina altresì un Segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso che è preposto a funzioni di segreteria organizzativa.

Art. 16

GIUNTA

1. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad una giunta, composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Magnifico Rettore.

Art. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ad esso sono conferite tutte le facoltà necessarie che non siano riservate in modo tassativo all'Assemblea. Esso in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei soci;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Nel caso di progetti speciali e iniziative di particolare entità economica, prima di compiere qualsivoglia atto avente rilevanza esterna il Consiglio Direttivo deve acquisire il parere del Comitato d'Indirizzo. L'assunzione delle relative deliberazioni in assenza del previo parere del Comitato d'Indirizzo costituisce giusta causa di revoca per i membri del Consiglio Direttivo che non abbiano fatto constare a verbale il proprio dissenso.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri, in quanto delegabili, ad uno o più dei Consiglieri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

4. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Tesoriere cura la corretta gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche e predispone le bozze di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per la stesura definitiva.

6. Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è effettuata con raccomandata a.r, fax, e-mail con conferma di avvenuta ricezione, o PEC spedita almeno 8 (otto) giorni prima della seduta e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. Nei casi di urgenza la comunicazione, nelle medesime forme, può essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19

CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) decesso o dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15, c.4, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5.7 lett c) del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, subentreranno, secondo l'ordine di preferenza, i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di composizione dell'organo, facenti parte della categoria di appartenenza del socio venuto a mancare, o, in subordine, delle altre categorie di soci, sulla base del numero di preferenze espresse. In mancanza dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consigliere mancante. Il Consigliere così subentrato (o il Consigliere eletto in sostituzione) rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova

elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, ha il potere di presentare denunce e querele.

2. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è formato da 3 (tre) membri, e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentrano i membri supplenti e, in mancanza, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

8. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti, di cui al successivo art. 22. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

9. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22

ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra i soci. Il componente dell'Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'Organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il suo componente è rieleggibile

3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale; non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, che nominano al loro interno il Presidente. Esso dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri possono essere rieletti fino ad un massimo di due mandati.

2. I membri del Collegio dei Probiviri sono preferibilmente scelti tra soci che in passato abbiano ricoperto incarichi di tipo direttivo, anche presso altri Enti pubblici o privati, e si siano distinti per ragioni di ordine etico, culturale e/o sociale. Almeno un membro del Collegio dei Probiviri deve aver maturato significative esperienze in ambito giuridico.

3. L'assunzione della carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'assunzione di qualsiasi altra carica dell'Associazione.

4. Al Collegio dei Probiviri è demandata la decisione relativa all'impugnazione da parte dell'Associato di cui è stata dichiarata l'esclusione da parte del Consiglio Direttivo, e, in generale, qualunque decisione di ordine etico e/o disciplinare, di cui viene investito il Presidente. Decide ogni questione fra l'Associazione e gli Associati e fra gli Associati stessi, ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 24

SCIoglimento

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 25

DECISIONI SULLE CONTROVERSIE E RINVIO ALLA NORMATIVA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE E DEL CODICE CIVILE

1. I soci si impegnano a ricorrere per eventuali questioni insorte tra l'Associazione e i soci o tra i soci stessi, in prima istanza al Presidente, in seconda istanza al Collegio dei Probiviri.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, ed in quanto compatibili, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre disposizioni di legge in materia.

B. De. Pe

